

Sentenza: n. 40 dell'11 febbraio 2010

Materia: sanità-spesa sanitaria

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 32, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 della Costituzione.

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 79, commi 1 bis e 1 ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

Esito: rigetto del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate stabiliscono la possibilità per le Regioni di accedere ad un finanziamento integrativo in materia sanitaria, subordinando l'accesso alla sottoscrizione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro l'ottobre 2008, intesa volta ad una maggiore efficienza del sistema ed al contenimento dei costi. Da parte delle Regioni: si deve adempiere ad una serie di impegni: ridurre lo standard dei posti letto, per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e da questo all'assistenza ambulatoriale, ridurre le spese per il personale sanitario, attivare forme di compartecipazione da parte dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie. Il mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine previsto, comporta l'attivazione da parte dello Stato della procedura, relativamente allo standard dei posti letto ed al contenimento della spesa, relativa ai livelli essenziali di assistenza

La Regione Veneto ritiene che l'articolo 79 "Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria" per il triennio 2009-2011 del decreto legge 112/2008 sia lesivo delle attribuzioni regionali in tema di autonomia finanziaria, amministrativa, in quanto le disposizioni estremamente dettagliate contenute ai commi 1 bis e 1 ter violerebbero sia la competenza residuale in tema di organizzazione amministrativa della Regione, sia la competenza concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Inoltre si sarebbe in presenza della violazione degli articoli 32 e 97 della Costituzione per l'incidenza delle norme impugnate sulla qualità dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria e del diritto alla salute dei pazienti.

La Corte costituzionale respinge le doglianze di parte ricorrente. Richiamata la propria giurisprudenza per fattispecie analoga, procede all'esame di costituzionalità delle disposizioni per verificare in concreto come il legislatore statale abbia tradotto nel contenuto precettivo della norma la propria competenza legislativa a dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'esplicitazione della finalità di "contenimento razionale della spesa" e le indicazioni per l'esercizio del

raggiungimento di essa, non comportano alcuna lesione o compressione delle prerogative regionali in ambito di organizzazione e gestione del servizio sanitario, in quanto la sequenza di obiettivi precisati deve essere considerata esclusivamente quale oggetto dello “scopo primario di razionalizzare le voci di spesa”, residuando in realtà alle Regioni un'autonomia organizzativa per realizzare l'articolazione del contenimento della spesa, sia in sede di sottoscrizione dell'intesa, come prevede la norma, sia in fase di attuazione di essa.